

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 marzo 2022.

**Aggiornamento del decreto 11 marzo 2004, concernente le caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria su supporto (TS-CNS).**

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO  
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL SEGRETARIO GENERALE  
DEL MINISTERO DELLA SALUTE

E

IL CAPO DIPARTIMENTO  
PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE  
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni (Sistema tessera sanitaria) ed, in particolare, il comma 1, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della Tessera sanitaria (TS) e che il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti già titolari di codice fiscale nonché ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso è attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre nonché in banda magnetica.

Visto il decreto 11 marzo 2004 e successive modificazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, attuativo del comma 1 del citato art. 50, come modificato dai decreti 19 aprile 2006, 30 novembre 2006 e 25 febbraio 2010, il quale prevede:

all'allegato A, le caratteristiche tecniche della TS che riporta sul retro la Tessera europea di assicurazione di malattia (TEAM);

all'allegato B le caratteristiche tecniche delle tessere sanitarie regionali delle Regioni Lombardia, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Toscana su supporto carta nazionale dei servizi (TS-CNS) riconosciute conformi alla TS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, concernente le disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento ordinario - n. 345 del 29 dicembre 1976, e successive modificazioni, concernente le modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 15 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 5 dicembre 1983, concernente l'approvazione del tesserino plastificato di codice fiscale;

Visto il decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004, attuativo del comma 6 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, in particolare:

nelle premesse, che la TS sostituisce il tesserino plastificato di codice fiscale;

all'art. 1, le modalità di gestione della TS;

Visto il decreto 28 aprile 2006 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004, attuativo del comma 6 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, in particolare all'art. 3:

le regioni e province autonome e SASN devono provvedere a mantenere aggiornate le informazioni relative ai propri assistiti sul Sistema tessera sanitaria;

il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad emettere le tessere sanitarie per i nuovi nati, con validità un anno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, recante regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'art. 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto 9 dicembre 2004 del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 2004, n. 296, concernente, tra l'altro, le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta nazionale dei servizi (CNS), nonché le modalità di impiego, nonché la validità massima di sei anni della CNS;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, con cui è stato istituito il Dipartimento per la trasformazione digitale, quale Struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri che supporta il Presidente o il Ministro delegato nell'esercizio delle funzioni in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, e, in particolare, l'art. 24-ter, ai sensi del quale il Dipartimento per la trasformazione digitale è preposto alla promozione e coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali e, a tal fine, dà attuazione alle direttive del Presidente in materia e assicura il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, anche fornendo supporto tecnico alle attività di implementazione di specifiche iniziative previste dall'Agenda digitale italiana, secondo i contenuti presenti nell'Agenda digitale europea;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2021, con cui è stato conferito all'ing. Mauro Minenna l'incarico di Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale a decorrere dal 31 marzo 2021;

Viste le decisioni S1 e S2 del 12 giugno 2009 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 24 aprile 2010, n. C 106/23, che definiscono le caratteristiche della Tessera europea di assicurazione malattia;

Visto il comma 15 dell'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede, tra l'altro che, ai fini dell'evoluzione della Tessera sanitaria (TS) di cui al comma 1 del predetto art. 50 verso la Tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi (TS-CNS), in occasione del rinnovo delle tessere in scadenza il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS-CNS;

Visto il decreto 20 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2011 attuativo di quanto disposto dal comma 13 del citato art. 50 relativo, alle modalità di assorbimento della Tessera sanitaria nella Carta nazionale dei servizi, il quale definisce, tra l'altro, le caratteristiche tecniche e le modalità di gestione della componente CNS delle TS-CNS;

Visto l'art. 17-*quater* del decreto-legge 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale prevede, tra l'altro, che per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all'assistito, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso l'azienda sanitaria locale di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale [www.sistemats.it](http://www.sistemats.it) realizzate d'intesa con il Ministero della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Considerato che il Sistema TS garantisce l'interoperabilità dell'attivazione delle TS-CNS su tutto il territorio nazionale, ai fini della semplificazione delle attività ad esso relative da parte del cittadino e che pertanto non risulta più necessario riportare sul fronte della TS-CNS il logo della regione di assistenza dell'assistito;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche al decreto 11 marzo 2004*

1. L'art. 1 del decreto 11 marzo 2004 richiamato nelle premesse è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 1 (*Definizione dei parametri della tessera sanitaria*). — 1. Le caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria (TS) sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Con riferimento alla tessera sanitaria su supporto della Carta nazionale dei servizi (TS-CNS), di cui all'art. 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

a) le caratteristiche della componente CNS sono conformi con quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2004 e dal decreto 20 giugno 2011;

b) a partire dal 1° marzo 2022 potranno essere generate secondo il *layout* di cui al capitolo 1 dell'allegato B, sostituendo progressivamente le tessere TS-CNS generate con i loghi regionali di cui al capitolo 2 dell'allegato B, corrispondenti alla regione di assistenza dell'intestatario della tessera.

3. Le tessere sanitarie di cui ai commi 1 e 2:

a) sono prodotte, laddove previsto, anche con le diciture in lingua italiana e in lingua tedesca per gli assistiti della Provincia autonoma di Bolzano e nel caso in cui il nome e/o il cognome registrati negli archivi del Ministero dell'economia e finanze comprendano caratteri diacritici, il cognome e nome dell'intestatario della TS sono riportati su due righe, tra loro incolonnate: la prima contenente il dato con i segni diacritici e la seconda la relativa traslitterazione;

b) riportano sul retro la Tessera europea di assicurazione di malattia (TEAM), laddove previsto sulla base dei dati forniti dalle regioni e province autonome e Ministero della salute al Sistema TS;

c) sono sostitutive del tesserino plastificato del codice fiscale di cui al decreto 15 novembre 1983 del Ministero delle finanze;

d) hanno la validità di sei anni o fino alla scadenza del permesso di soggiorno, ovvero, per i nuovi nati, per i quali viene emessa la Tessera sanitaria TS di cui al comma 1, la validità di un anno.

e) sono recapitate all'indirizzo risultante all'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto 30 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.»

2. Gli allegati A e B del decreto 11 marzo 2004 sono sostituiti dai nuovi allegati introdotti dal comma 1.

Art. 2.

*Copertura finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2022

*Il Ragioniere generale dello Stato*  
MAZZOTTA

*Il Segretario generale*  
LEONARDI

*Il Capo Dipartimento per la trasformazione digitale*  
MINENNA




## 1 - Fronte della TS



### 1.1 - Fronte della TS per Provincia autonoma di Bolzano

Le Tessere emesse per gli assistiti della Provincia Autonoma di Bolzano riportano le diciture su due righe tra loro incolonnate, la prima in lingua italiana e la seconda in lingua tedesca.



### 1.3 – Fronte TS con caratteri diacritici

Nel caso in cui il nome e/o il cognome registrati negli archivi del Ministero dell'economia e finanze comprendano caratteri diacritici, ferme restando le diciture della TS di cui al precedente paragrafo 1, il cognome e nome dell'intestatario della TS sono riportati su due righe, tra loro incolonnate: la prima contenente il dato con i segni diacritici e la seconda la relativa traslitterazione.

## 2 - Retro della TS

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

3 Cognome

4 Nome

5 Data di nascita

6 Numero di identificazione personale

7 Numero di identificazione dell'istituzione

8 Numero di identificazione della tessera

9 Scadenza


## 3 - Descrizione della TS

I dati da riportare sul fronte della TS dovranno avere un Formato Font «Verdana True Type» o equivalente, stile normale, dimensione 7 punti, colore nero, posizione e spaziatura dei caratteri. La risoluzione di stampa dovrà essere di almeno 300 dpi.

In particolare sul fronte della TS sono riportati su 6 righe i seguenti dati:

*nella prima riga*

**Codice Fiscale:** il campo ha una lunghezza di 16 caratteri alfanumerico;



**Data di scadenza, sei anni o scadenza del permesso di soggiorno:** il campo nel formato GG/MM/AAAA (G: giorno; M: mese; A: anno) ha una lunghezza di 10 caratteri, compresa una barra obliqua tra ciascun gruppo;

*nella seconda riga*

**Cognome:** il campo ha una lunghezza massima di 40 caratteri;

*nella terza riga*

**Nome:** il campo ha una lunghezza massima di 35 caratteri;

**Sesso:** il campo ha una lunghezza massima di 1 carattere;

*nella quarta riga*

**Comune di nascita:** il campo ha una lunghezza massima di 35 caratteri;

*nella quinta riga*

**Provincia di nascita:** il campo ha una lunghezza massima di 2 caratteri;

*nella sesta riga*

**Data di nascita:** il campo nel formato GG/MM/AAAA (G: giorno; M: mese; A: Anno) ha una lunghezza di 10 caratteri, compresa una barra obliqua tra ciascun gruppo;

**Tre lettere in formato Braille standard a 6 punti:** il campo dovrà rappresentare la combinazione di 3 lettere del codice fiscale (le prime 2 che identificano il nome e il sedicesimo carattere del codice fiscale che ha la funzione di controllo dell'esatta trascrizione dei primi quindici caratteri) in formato



braille, per agevolare i cittadini non vedenti nel riconoscimento tra più tessere in possesso della stessa persona nonché la direzione di utilizzo della stessa;

**Uno spazio riservato ai dati sanitari regionali:** tale spazio è riservato alle strutture sanitarie per l'esposizione dei dati sanitari regionali, le sue dimensioni sono: altezza 13 mm e larghezza 30 mm.

La TS riporta sul retro le seguenti informazioni secondo lo standard europeo per la Tessera europea di assicurazione malattia, in conformità alle caratteristiche dell'allegato 1 della decisione S2 del 12 giugno 2009 della Commissione Amministrativa della sicurezza sociale dei lavoratori migranti (CASSTM) riguardante la tessera europea di assicurazione malattia .

Banda magnetica;

Codice in modalità Barcode nella modalità descritta nel paragrafo 5;

Identificazione del modulo: «*spazio vuoto*»;

Sigla di identificazione dello Stato che rilascia la tessera: IT secondo il codice ISO 3166-1;

Cognome;

Nome;

Data di nascita;

Numero di identificazione personale: coincide con il codice fiscale riportato sul fronte;


Numero di identificazione dell'istituzione, contiene:

- il codice di sei caratteri di identificazione dell'istituzione: 500001;
- la denominazione dell'istituzione: SSN-MIN SALUTE (14 caratteri);

Numero di identificazione della carta: codice regione - progressivo regionale. Il codice regione è relativo alla regione della ASL di appartenenza dell'assistito, al momento dell'emissione della TS. La ASL di appartenenza, per i residenti italiani, coincide con la ASL di residenza. I codici delle regioni sono riportati nel paragrafo 6;

Scadenza: sei anni o scadenza del permesso di soggiorno.

La TS ha le seguenti caratteristiche fisiche:



formato Standard ISO 7810: 1995 e per i metodi di test ISO/IEC 10373: 1993;

altezza: mm 53,98;

larghezza: mm 85,60;

spessore: mm 0,76;

angoli arrotondati con un raggio di 3.18 mm con tolleranza di +/- 0.08 mm.

La banda magnetica in esso contenuta rispetta le norme ISO Standard 7811-4: 1995 e 7811-7: 1995 e prevede le prime due tracce per codifica IATA/ABA e la terza traccia standard ISO 7811-5: 1995 a disposizione per ulteriori sviluppi.

#### 4 - Registrazione della banda magnetica

Sulla traccia 1 della banda magnetica sono registrate le seguenti informazioni, secondo la codifica IATA (International Air Transport Association):

codice fiscale: 16 caratteri;

cognome e nome: 60 caratteri (il cognome è separato dal nome con due spazi).

La codifica IATA è una codifica alfanumerica a 6 bit ASCII con 1 bit di parità.

Le informazioni registrate nella traccia 1 sono precedute da un carattere denominato «START SENTINEL» (codifica ASCII: 1000101) e seguite da un carattere denominato «END SENTINEL» (codifica ASCII: 0011111).

A chiusura della traccia 1 è registrato un carattere di controllo LRC con il suo bit di parità.

Il metodo di registrazione è l' «AIKEN» con densità 210 bpi.

Sulla traccia 2 della banda magnetica è registrato con codifica ABA (American Bankers Association) in luogo del codice fiscale, il codice tessera che risulterà composto da 20 caratteri..

La codifica ABA è una codifica esclusivamente numerica a 4 bit BCD con 1 bit di parità.

Il codice fiscale registrato in traccia 2 ha una lunghezza di 32 cifre numeriche ed è preceduto da un carattere denominato «START SENTINEL» (codifica BCD: 01011) e seguito da un carattere



denominato «END SENTINEL» (codifica BCD: 11111).

Infine è registrato un carattere di controllo LRC con il suo bit di parità.

Il metodo di registrazione è l' «AIKEM» con densità di 75 bpi.

## 5 - Descrizione del «bar code»

Il codice fiscale in modalità «BAR CODE» è riportato sul retro della tessera secondo lo standard di codifica 39 che risponde alle norme MIL-STD-1189 e ANSI MH 10.8M-1983.

## 6 - Codici delle regioni

Regione	Codice
Regione Piemonte	010
Regione Val D'Aosta	020
Regione Lombardia	030
Provincia Autonoma di Bolzano	041
Provincia Autonoma di Trento	042
Regione Veneto	050
Regione Friuli-Venezia Giulia	060
Regione Liguria	070
Regione Emilia Romagna	080
Regione Toscana	090
Regione Umbria	100
Regione Marche	110
Regione Lazio	120
Regione Abruzzo	130
Regione Molise	140
Regione Campania	150
Regione Puglia	160
Regione Basilicata	170
Regione Calabria	180
Regione Sicilia	190
Regione Sardegna	200





## 1. CARATTERISTICHE TECNICHE E PARAMETRI DELLA TESSERA SANITARIA TS-CNS

### 1.1 Fronte TS-CNS

A partire dalla data di cui all'articolo 1 del presente decreto le TS-CNS prodotte per scadenza o per riemissione avranno tutte il layout di cui alla figura riportata di seguito.

In fase di spedizione della TS-CNS all'indirizzo di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, risultante all'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle entrate, è eliminata la nota regionale di accompagnamento.

Le TS-CNS sostituiranno progressivamente i layout personalizzati delle Regioni / Province Autonome riportati al capitolo 2.




Con riferimento alle altre caratteristiche dei dati da riportare sulla fronte della TS-CNS, si rinvia a quanto riportato nell'allegato A del presente decreto ad eccezione delle seguenti personalizzazioni:

- **Modifiche di formato dei dati sul fronte delle TS-CNS**
- **Codice fiscale:** la dimensione dei caratteri è di 8 punti;
- **Data di Nascita:** la dimensione dei caratteri è di 7 punti.

### 1.2 Retro TS-CNS

Con riferimento al layout e alle caratteristiche tecniche relative al retro delle TS-CNS si rinvia a quanto riportato nell'allegato A del presente decreto.




**2. TS-CNS con i loghi regionali**

**2.1 Caratteristiche tecniche e parametri della tessera sanitaria regionale adottata dalla regione Abruzzo**




**2.2 CARATTERISTICHE TECNICHE E PARAMETRI DELLA TESSERA SANITARIA REGIONALE ADOTTATA DALLA REGIONE Basilicata**



### 2.3 CARATTERISTICHE TECNICHE E PARAMETRI DELLA TESSERA SANITARIA REGIONALE ADOTTATA DALLA REGIONE Calabria



### 2.4 CARATTERISTICHE TECNICHE E PARAMETRI DELLA TESSERA SANITARIA REGIONALE ADOTTATA DALLA Provincia autonoma di Bolzano



### 2.5 CARATTERISTICHE TECNICHE E PARAMETRI DELLA TESSERA SANITARIA REGIONALE ADOTTATA DALLA Regione Campania



### 2.6 CARATTERISTICHE TECNICHE E PARAMETRI DELLA TESSERA SANITARIA REGIONALE ADOTTATA DALLA Regione Emilia Romagna



## 2.7 CARATTERISTICHE TECNICHE E PARAMETRI DELLA TESSERA SANITARIA REGIONALE ADOTTATA DALLA REGIONE Friuli Venezia Giulia




## 2.8 CARATTERISTICHE TECNICHE E PARAMETRI DELLA TESSERA SANITARIA REGIONALE ADOTTATA DALLA REGIONE Lazio



### 2.9 CARATTERISTICHE TECNICHE E PARAMETRI DELLA TESSERA SANITARIA REGIONALE ADOTTATA DALLA REGIONE Liguria



### 2.10 CARATTERISTICHE TECNICHE E PARAMETRI DELLA TESSERA SANITARIA REGIONALE ADOTTATA DALLA REGIONE Lombardia



## 2.11 CARATTERISTICHE TECNICHE E PARAMETRI DELLA TESSERA SANITARIA REGIONALE ADOTTATA DALLA REGIONE Marche



## 2.12 CARATTERISTICHE TECNICHE E PARAMETRI DELLA TESSERA SANITARIA REGIONALE ADOTTATA DALLA REGIONE Molise



### 2.13 CARATTERISTICHE TECNICHE E PARAMETRI DELLA TESSERA SANITARIA REGIONALE ADOTTATA DALLA REGIONE Piemonte



### 2.14 CARATTERISTICHE TECNICHE E PARAMETRI DELLA TESSERA SANITARIA REGIONALE ADOTTATA DALLA REGIONE Puglia





### 2.15 CARATTERISTICHE TECNICHE E PARAMETRI DELLA TESSERA SANITARIA REGIONALE ADOTTATA DALLA REGIONE Sardegna



### 2.16 CARATTERISTICHE TECNICHE E PARAMETRI DELLA TESSERA SANITARIA REGIONALE ADOTTATA DALLA REGIONE Sicilia



### 2.17 CARATTERISTICHE TECNICHE E PARAMETRI DELLA TESSERA SANITARIA REGIONALE ADOTTATA DALLA REGIONE Toscana



### 2.18 CARATTERISTICHE TECNICHE E PARAMETRI DELLA TESSERA SANITARIA REGIONALE ADOTTATA DALLA Provincia Autonoma di Trento



## 2.19 CARATTERISTICHE TECNICHE E PARAMETRI DELLA TESSERA SANITARIA REGIONALE ADOTTATA DALLA Regione Umbria



## 2.20 CARATTERISTICHE TECNICHE E PARAMETRI DELLA TESSERA SANITARIA REGIONALE ADOTTATA DALLA Regione Valle d'Aosta



## 2.21 CARATTERISTICHE TECNICHE E PARAMETRI DELLA TESSERA SANITARIA REGIONALE ADOTTATA DALLA REGIONE Veneto



22A01817

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 marzo 2022.

**Modifica del disciplinare di produzione del Sistema di qualità nazionale «Vitellone e/o Scottona ai cereali».**

#### IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione);

Visto il regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 16 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa all'attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informa-

zione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 12 giugno 2009, n. 9021, relativo all'istituzione della Commissione sistemi di qualità nazionale, avente il compito di individuare i sistemi di qualità nazionali nonché le modalità di riconoscimento e funzionamento degli stessi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, che regola il Sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 24 marzo 2011;

Visto il provvedimento ministeriale del 25 ottobre 2011, con il quale sono state definite le Linee guida per la redazione dei disciplinari di produzione per i prodotti zootecnici afferenti al sistema di qualità nazionale zootecnica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 262 del 10 novembre 2011;

Visto il decreto ministeriale del 29 maggio 2015, n. 2009, con il quale è stata aggiornata la «Commissione SQN» di cui al decreto ministeriale del 12 giugno 2009, n. 9021;

Vista la notifica 2014/0025/I del Ministero dello sviluppo economico relativa al decreto di riconoscimento

